SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1961

(55ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Determinazione dei prezzi delle sanse »
(1673) *(D'iniziativa del senatore Jannuzzi)*
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *f.f. relatore* *Pag.* 531, 533, 534
CARELLI 532
DE LEONARDIS 532, 534
MILITERNI 533
SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 533, 534

La seduta è aperta alle ore 11,10.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, De Leonardis, Desana, Galli, Granzotto Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Negri, Ragno, Sereni e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salari.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Determinazione dei prezzi delle sanse » (1673)

PRESIDENTE, *f. f. relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Determinazione dei prezzi delle sanse ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Ferrari, illustrerò io stesso brevemente il disegno di legge.

Con il provvedimento si vuol porre una remora all'arbitrarietà dei contratti che vengono conclusi tra frantoiani ed industriali; questi ultimi, infatti, acquistano le sanse a prezzi molto aleatori e, naturalmente, svantaggiosi per i frantoiani, non stabilendosi alle volte neanche un vero e proprio prezzo d'acquisto per le sanse suddette in quanto il fratoiano si impegna a consegnare all'industriale tutta la produzione di sansa, la quale gli verrà pagata in base alle quotazioni registrate dalle Mercuriali delle Camere di commercio.

Il disegno di legge tende pertanto a porre dei termini precisi alla contrattazione per la vendita della sansa, stabilendo che sia il Comitato interministeriale dei prezzi a fissare le norme per determinare il prezzo minimo delle sanse prodotte nel 1960-61 nei contratti in cui il prezzo non sia determinato, le parti non abbiano raggiunto un accordo, o l'accordo risulti di misura inferiore a quella che sarà stabilita con l'applicazione delle norme del C.I.P.

Propongo quindi l'approvazione del disegno di legge, richiamando però l'attenzione dei colleghi sull'opportunità di sopprimere, nel primo comma dell'articolo 1, le parole « entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

DE LEONARDIS. Il concetto ispiratore del disegno di legge mi trova senz'altro consenziente. Oltretutto, determinare il prezzo delle sanse significa a volte determinare anche il prezzo delle olive; ciò accade in molte zone della Puglia — in particolare in provincia di Bari — dove il prezzo delle olive viene stabilito in dicembre, quando, cioè, il prezzo delle sanse è già stato a sua volta stabilito, ed è motivo di comprensibile preoccupazione da parte delle organizzazioni di contadini.

Non è una novità la determinazione dei prezzi delle sanse da parte del Comitato interministeriale dei prezzi; ed io parlo di « determinazione dei prezzi » in quanto ritengo che siano questi a dover essere determinati dal C.I.P., non « le norme per determinare il prezzo minimo ». Come giustamente afferma la relazione unita al disegno di legge, la situazione attuale dipende da un accordo intercorso fra frantoiani, coltivatori diretti ed industriali; accordo che « stabiliva il modo di determinare i prezzi minimi delle sanse e poneva a base di tale determinazione i requisiti della resa industriale, dell'acidità, dell'umidità eccetera, attribuendo, come norma generale, ad ogni quintale di sansa il valore di una data quantità di olio rettificato B, valutato alla media delle quotazioni registrate, tra il 1° gennaio e il 30 aprile, dai Bollettini e dalle Mercuriali delle Camere di commercio ». Ora, a mio avviso, approvando la dizione dell'articolo 1 si darebbe luogo ad ulteriori inconvenienti e complicazioni; mentre se il C.I.P. stabilisse senz'altro, come dicevo, dei prezzi minimi, magari tenendo conto di quello che è il minimo di olio contenuto nelle sanse, la situazione migliorerebbe notevolmente. Naturalmente qualora si avessero nelle sanse maggiori contenuti di umidità e di grasso i prezzi dovrebbero essere relativamente maggiorati; comunque, ripeto, la miglior garanzia che noi possiamo offrire ai frantoiani consiste appunto nella determinazione di un prezzo minimo da parte del C.I.P.

In tal senso mi riservo di presentare degli emendamenti durante la discussione dell'articolo 1.

CARELLI. Il provvedimento va certamente approvato; io però ritengo che esso sia, in un certo senso, sorpassato, essendo stato il mercato delle sanse, in Italia meridionale, in quest'ultima campagna, fortemente sostenuto proprio per effetto della legge sulla classificazione degli olii di oliva. I casi sono due: o le sanse sono richieste, e allora è sufficiente la libera contrattazione ad esaltare i prezzi; oppure esse non sono richieste, ed allora non esistono norme che possano provocare discriminazioni, limitazioni od esaltazioni di prezzo.

Da parte mia io esprimo il voto che l'Italia meridionale trovi la possibilità — ed è del resto già sulla buona strada — di organizzarsi nella produzione e dei prodotti principali e dei sottoprodotti, perchè solo in questo modo potrà far fronte con decisione all'invadenza — d'altro canto logica e natu-

rale — dei settori interessati al commercio ed alla lavorazione dei prodotti secondari.

Apprezzo d'altra parte lo sforzo del senatore Jannuzzi e l'adesione dei colleghi della opposizione e, come ho detto, voterò senz'altro a favore del disegno di legge. Ritengo invece non sia da accogliere il suggerimento dell'onorevole Presidente in merito alla soppressione dell'inciso « entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge », contenuto nell'articolo 1. Tale inciso è infatti necessario, altrimenti il C.I.P. sarà libero di stabilire i prezzi delle sanse anche entro un anno.

Convengo infine col collega De Leonardis sull'opportunità di non stabilire caratteristiche merceologiche in base alle quali determinare i prezzi in questione, per non arrecare più gravi danni agli interessati. È del resto logico che si debba fissare un prezzo minimo basato sulla qualità infima, e che tale prezzo aumenti in relazione a caratteristiche di qualità superiore.

MILITERNI. Sono d'accordo col collega Carelli per quanto concerne il termine di trenta giorni, ma non posso essere altrettanto d'accordo con lui sulla presunta attività del mercato delle sanse nel Meridione; a me consta invece che in molte zone della Calabria i frantoiani si convincono a vendere il prodotto praticamente senza prezzo.

E d'altra parte esatta l'osservazione del collega sulla necessità di un'organizzazione del settore produttivo, nell'Italia meridionale. Bisogna però tener presente che vi è in quelle zone una miriade di piccoli proprietari i quali difficilmente potranno organizzarsi entro breve tempo, ragione per cui il provvedimento ha grande ed urgente valore operativo. Va pertanto immediatamente approvato.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Condivido perfettamente lo spirito animatore del disegno di legge, in quanto mi consta personalmente che nell'Italia meridionale la situazione è particolarmente grave; e ciò specie dopo la emanazione della legge sulla classificazione degli olii, della quale avrebbero profittato i raffinatori per lucrare a danno dei produttori. Esiste nel settore una grave situazione di incertezza; vi sono casi già sottoposti all'autorità giudiziaria, e ancora nulla di preciso è stato raggiunto in materia, nonostante gli accordi conclusi singolarmente tra alcuni gruppi.

È quindi opportuna una norma che venga a disciplinare una volta per tutte la vessata questione, e mi sembra che il testo proposto dal senatore Jannuzzi, modificato nel senso prospettato dal senatore De Leonardis, possa rispondere senz'altro allo scopo. Concordo inoltre col senatore Carelli sull'opportunità di mantenere il termine di trenta giorni, per evitare che le determinazioni dei prezzi delle sanse venga rimandata all'infinito.

PRESIDENTE, *f. f. relatore.* La mia osservazione in merito al termine contenuto nell'articolo 1 sottintendeva che tale termine era eccessivo. Dalla discussione è però emerso come esso possa costituire una sufficiente sollecitazione per il Comitato interministeriale dei prezzi, ragione per cui non ho motivo di insistere nella mia opinione precedentemente manifestata.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà le norme per determinare il prezzo minimo delle sanse di olive prodotte nella campagna 1960-61, sulla base dei criteri economici generali ai quali le parti si sono riferite nelle contrattazioni collettive e singole nell'ultimo quinquennio.

Tali norme saranno obbligatorie per le parti in tutti i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge nei quali il prezzo non sia determinato, le parti non abbiano raggiunto un accordo o l'accordo risulti di misura inferiore a

quella che sarà determinata con l'applicazione delle norme date dal Comitato interministeriale prezzi.

Il senatore De Leonardis propone due emendamenti. Anzitutto, nel primo comma, propone di soprimere le parole « le norme per determinare ».

Metto ai voti tale emendamento.

(*È approvato*).

In secondo luogo, propone di sostituire la dizione del secondo comma con la seguente:

« Tali prezzi minimi saranno obbligatori per le parti in tutti i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge nei quali il prezzo non sia determinato o per accordo risulti di misura inferiore a quello determinato dal Comitato interministeriale prezzi ».

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Facendo in sostanza mio l'emendamento sostitutivo del senatore De Leonardis, propongo a mia volta, per il secondo comma la seguente dizione: « Tali prezzi saranno obbligatori per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in tutti i casi in cui le parti non abbiano concordato il prezzo o questo sia di misura inferiore a quella che sarà determinata dal Comitato interministeriale prezzi ».

D E L E O N A R D I S . Dichiaro di accettare la formulazione proposta dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore.* Non insistendo il senatore De Leonardis, metto ai voti il secondo comma nella dizione testè enunciata dal Sottosegretario di Stato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicate anche nelle cinque campagne olearie successive al 1960-1961.

Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilirà le norme ivi previste entro il 30 settembre di ciascun anno.

In seguito agli emendamenti apportati all'articolo 1, nel secondo comma dell'articolo in esame le parole « le norme ivi previste » debbono essere sostituite con le altre « i prezzi minimi ivi previsti ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti tale emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari